

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3595**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2005**

—————

Norme in materia di vigilanza su banche e gruppi bancari

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Sia per un principio di «economia» dei procedimenti amministrativi e giudiziari, sia per sancire formalmente una situazione di fatto già esistente, con il presente disegno di legge si trasferiscono le competenze di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva su banche e gruppi bancari dalla Banca d'Italia all'Autorità giudiziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Tutte le competenze di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva su banche e gruppi bancari, attribuite alla Banca d'Italia ai sensi del Titolo III, capi I e II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono trasferite all'Autorità giudiziaria, che le esercita attraverso le procure della Repubblica territorialmente competenti in relazione alla sede legale della banca o del gruppo bancario, secondo le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e quelle particolari e specifiche su mandato o delega dello stesso o del suo Vice Presidente.

2. La competenza a giudicare dei reati relativi ad attività di banche o gruppi bancari è del tribunale del circondario in cui è competente la procura della Repubblica di cui al comma 1, cui spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale in ordine a reati commessi in qualunque parte del territorio della Repubblica o fuori di esso.

3. Per le indagini amministrative e giudiziarie nelle materie di cui alla presente legge il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio superiore della magistratura, le procure della Repubblica e i tribunali competenti si avvalgono esclusivamente del Corpo della guardia di finanza.

